

Dott. GIUSEPPE BIANCHI

COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE
28100 NOVARA - Via dei Tornielli, 11

Circolare n. 2

del 10 Febbraio 2014

Comunicazione dati Iva relativa al 2013

Indice

1. Premessa	2
2. Soggetti obbligati alla presentazione	2
3. Soggetti esonerati dalla presentazione	2
4. Casi particolari di presentazione	4
5. Modalità e termine di presentazione	7
6. Modello di comunicazione	8
7. Sanzioni	14

1. PREMESSA

I soggetti passivi IVA, salvo specifiche eccezioni, devono presentare annualmente una comunicazione riepilogativa dei dati relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

L'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA è disciplinato dall'art. 8-*bis* del DPR 22.7.1998 n. 322.

La comunicazione deve essere effettuata entro il mese di febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati IVA relativi all'anno solare precedente.

La comunicazione dati IVA relativa al 2013 deve, quindi, essere presentata entro il 28.2.2014.

Per la presentazione della comunicazione dati IVA relativa al 2013 si deve continuare ad utilizzare il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 17.1.2011 n. 4275, già utilizzato nel 2011, nel 2012 e nel 2013.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2014 n. 4877 sono, invece, state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello che sostituiscono quelle approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2013 n. 5271 al fine di tenere conto di sopravvenute novità normative.

2. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione dati IVA i soggetti titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se:

- non hanno effettuato operazioni imponibili nel periodo di riferimento;
- non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche dell'imposta.

3. SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA:

1. i soggetti passivi IVA che presentano la dichiarazione annuale in forma separata entro il 28.2.2014, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiarazione stessa.

L'esonero in commento discende dall'art. 17 co. 1 del D. Lgs. 9.7.1997 n. 241, nella parte in cui stabilisce che la compensazione, nel modello F24, dei crediti IVA per un importo annuo superiore a 5.000,00 euro può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.

Al fine di evitare eccessivi pregiudizi finanziari, infatti, è stato previsto che i contribuenti intenzionati ad utilizzare in compensazione nel modello F24, ovvero a chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale, possono presentare la dichiarazione in via autonoma dal 1° febbraio, anziché nell'ambito del modello UNICO. Avvalendosi di tale facoltà, la compensazione del credito IVA per un ammontare superiore a € 5.000,00 potrà essere effettuata dal 16 marzo, fermo restando l'obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione IVA o della sottoscrizione dell'organo incaricato della revisione legale dei conti, se la compensazione del credito supera l'ammontare di € 15.000,00.

La possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in via autonoma, che nel 2010 riguardava solo i contribuenti la cui dichiarazione evidenziava una posizione a credito, dal 2011 è stata estesa a tutti i contribuenti, anche con dichiarazioni che evidenziano posizioni a debito (in tal senso la C.M. n. 1 del 25.1.2011).

La C.M. 25.1.2011 n. 1 precisa, peraltro, che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste per il modello UNICO. Il saldo IVA relativo al 2013, pertanto, deve essere versato:

- in un'unica soluzione, entro il 17.3.2014 (in quanto il 16.3.2014 cade di domenica);
- mediante rateizzazione mensile, a partire dal 17.3.2014, maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% mensile a titolo di interessi che scadono il 16.04.2014, 16.5.2014, 16.06.2014, 16.07.2014, 20.08.2014, 16.09.2014, 16.10.2014 e 17.11.2014.

2. le persone fisiche che, nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25.000,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale.

Si ricorda che il limite di volume d'affari per l'esonero delle persone fisiche dalla presentazione della comunicazione dati IVA è stato ridotto a 25.000,00 euro (prima era di 25.822,84 euro, pari a 50 milioni di lire) dall'art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.3 del DL 1.7.2009 n. 78, conv. L. 3.8.2009 n. 102, che ha modificato a tal fine l'art. 8-bis co. 2 primo periodo del DPR 322/98.

Il nuovo limite ha trovato applicazione a partire dalle comunicazioni relative al 2009.

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate precisano che, ai fini della determinazione del volume d'affari realizzato nell'anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente deve fare riferimento al volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'ambito dell'attività per la quale è previsto l'esonero dalla dichiarazione IVA annuale e, conseguentemente, dalla comunicazione dati;

3. i contribuenti che, per l'anno cui si riferisce la comunicazione, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, vale a dire:

- i produttori agricoli in regime di esonero IVA ex art. 34 co. 6 del DPR 26.10.1972 n. 633 (soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli);
- gli esercenti attività di giochi, intrattenimenti e altre attività indicate nella Tariffa allegata al DPR 26.10.1972 n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 co. 6 del DPR 633/1972, salvo che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- i soggetti (associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco) che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16.12.1991 n. 398, consistente nell'esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e che, nell'anno di imposta precedente, non hanno esercitato ulteriori attività rilevanti ai fini IVA;
- i soggetti passivi IVA che, nell'anno d'imposta precedente, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti da imposta ex art. 10 del DPR 633/1972. L'esonero non si applica qualora

il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie, ovvero siano stati effettuati acquisti con il meccanismo del reverse charge (es. acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.).

I soggetti che hanno posto in essere esclusivamente operazioni esenti e sono tenuti alla rettifica della detrazione ai sensi dell'art. 19 - bis2 del DPR 633/72 devono effettuare tale rettifica nella dichiarazione IVA annuale;

- i soggetti passivi IVA che, nell'anno d'imposta precedente, si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione di cui all'art. 36-bis del DPR 633/1972 e abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie, ovvero siano stati effettuati acquisti con il meccanismo del reverse charge (es. acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);
 - i soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, identificati in Italia mediante il rappresentante c.d. "leggero", qualora nell'anno di riferimento abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
 - i soggetti passivi extracomunitari, identificati in Italia ai sensi dell'art. 74-quinquies del DPR 633/1972 per l'attività di e-commerce "diretto" svolta nei confronti di "privati consumatori" residenti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea;
4. le persone fisiche che, per l'anno cui si riferisce la comunicazione, si avvalgono del nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. "nuovi contribuenti minimi"). Sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA relativa al 2013 i soggetti che, a partire dall'1.1.2013, hanno adottato il regime contabile agevolato c.d. per gli "ex minimi", di cui all'art. 27 co. 3, 4 e 5 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111 e al provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185825, qualora non ricorrano cause di esonero;
5. i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
6. i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Aziende sanitarie locali e gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali.

4. CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate forniscono chiarimenti in ordine ad alcuni casi particolari di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, riferiti:

1. alle società e agli enti aderenti alla liquidazione IVA di gruppo. Come chiarito dalle istruzioni alla compilazione della comunicazione dati IVA, le società e gli enti che, nel 2013, si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, devono presentare la comunicazione distintamente riferita ai propri dati IVA.

Pertanto, la società o l'ente controllante presenta la comunicazione dati con riferimento alla propria attività e non anche a quella del gruppo;

2. ai contribuenti in regime di separazione delle attività. I soggetti IVA che adottano il regime di contabilità separata per le diverse attività esercitate, ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/1972, presentano una sola comunicazione, riepilogativa dei dati di tutte le attività.

Nel caso in cui una delle attività gestite con contabilità separata risulti esclusa dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA, i relativi dati non devono essere inclusi nella comunicazione;

3. ai contribuenti con liquidazioni IVA trimestrali. I soggetti che eseguono liquidazioni IVA trimestrali devono presentare la comunicazione dati IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'anno di imposta, ivi inclusi i dati relativi al quarto trimestre (ottobre - dicembre), al fine di evidenziare l'IVA a debito o a credito relativa all'intero periodo d'imposta;

4. ai contribuenti con contabilità presso terzi. I soggetti che tengono la contabilità presso terzi ed effettuano le liquidazioni periodiche basandosi sull'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la comunicazione dati IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta;

5. ai contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell'imposta. I soggetti che adottano particolari regimi di determinazione dell'IVA dovuta, ovvero dell'IVA detraibile, devono indicare nell'apposito rigo (CD4 per l'IVA esigibile e CD5 per l'IVA detraibile) l'imposta risultante dall'applicazione dello specifico regime adottato. Nel caso in cui il regime speciale, ad esempio beni usati e regime speciale delle agenzie di viaggio, non preveda la detrazione dell'IVA il rigo CD5 non deve essere compilato;

6. alle operazioni straordinarie e ad altre trasformazioni sostanziali soggettive.

Nell'ipotesi di fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni e donazioni d'azienda, la comunicazione dati IVA deve essere redatta e presentata in base agli stessi principi stabiliti per la dichiarazione IVA annuale.

Trasformazioni soggettive con estinzione del dante causa

Nell'ipotesi di fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni e donazioni d'azienda, in cui il soggetto dante causa si sia estinto a seguito dell'operazione straordinaria o della trasformazione, occorre distinguere a seconda che la modifica soggettiva sia intervenuta:

- nel corso del 2013;
- nel periodo compreso tra l'1.1.2014 e il 28.2.2014.

Nel primo caso, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) presenta due distinte comunicazioni dati:

- la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione;
- la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita. Nella parte riservata al contribuente si indicano i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, mentre nel riquadro del dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, indicando come codice carica il valore 9.

Nel secondo caso (operazione straordinaria o trasformazione intercorsa tra l'1.1.2014 e il 28.2.2014), la comunicazione è presentata dal soggetto avente causa, a condizione che

l'adempimento non sia già stato posto in essere dal soggetto dante causa prima dell'operazione straordinaria o trasformazione.

Trasformazioni soggettive senza estinzione del dante causa

Anche nel caso in cui il soggetto dante causa non si sia estinto a seguito dell'operazione straordinaria o della trasformazione, occorre distinguere a seconda che la modifica soggettiva sia intervenuta:

- nel corso del 2013;
- nel periodo compreso tra l'1.1.2014 e il 28.2.2014.

Qualora la modifica soggettiva sia avvenuta nell'anno d'imposta precedente e non abbia comportato l'estinzione del soggetto dante causa:

- se, nel corso dell'operazione, il debito o credito IVA sono stati trasferiti dal soggetto dante causa al soggetto avente causa, devono essere presentate due distinte comunicazioni da parte del soggetto avente causa: la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione; la seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita;
- se, nel corso dell'operazione, il debito o credito IVA non sono stati trasferiti, devono essere presentate due comunicazioni distinte da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione, in relazione alle operazioni effettuate da ciascuno di essi.

Qualora, invece, la modifica soggettiva sia intervenuta tra l'1.1.2014 e il 28.2.2014, ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione effettua autonomamente la propria comunicazione.

7. ai soggetti non residenti.

I soggetti non residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Nel dettaglio:

- i soggetti identificati direttamente ex art. 35-ter del DPR 633/1972 presentano autonomamente la comunicazione;
- i soggetti identificati tramite rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, terzo comma del DPR 633/1972 presentano la comunicazione a mezzo del proprio rappresentante fiscale. I soggetti che hanno operato in Italia sia mediante identificazione diretta sia mediante rappresentante fiscale presentano una sola comunicazione e tale obbligo è in capo al soggetto (rappresentante fiscale, ovvero soggetto estero identificato direttamente) che opera in Italia alla data di presentazione della comunicazione;
- i soggetti che hanno operato in Italia mediante stabile organizzazione presentano la comunicazione a mezzo della stabile organizzazione, per le operazioni ad essa imputabili e per quelle effettuate direttamente dalla casa madre;

Stabile organizzazione

In presenza di stabile organizzazione in Italia, il soggetto non residente non può assumere una duplice posizione IVA; pertanto tutte le operazioni effettuate dalla casa madre devono essere attribuite alla partita IVA della stabile organizzazione.

La circ. Agenzia delle Entrate 29.7.2011 n. 37, al riguardo, ha specificato che, per le operazioni poste in essere nei confronti di privati o di non residenti, da parte di soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, l'IVA deve essere assolta da questi ultimi, avvalendosi della posizione IVA della stabile organizzazione.

5. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La comunicazione annuale dati IVA è presentata, entro il mese di febbraio di ciascun anno (28.2.2014 in relazione all'anno 2013), esclusivamente per via telematica:

- direttamente dal contribuente. I contribuenti che predispongono la propria comunicazione dati IVA possono trasmetterla direttamente all'Agenzia delle Entrate mediante il servizio telematico Entratel, ovvero il servizio telematico Fisconline.

In conformità al provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica attraverso i propri gestori incaricati e/o gli operatori incaricati, i cui nominativi sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.

Come specificato dalle istruzioni alla compilazione del modello, i soggetti non residenti, identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter del DPR 633/1972, sono tenuti a presentare la comunicazione esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel.

- ovvero tramite intermediari abilitati.

Sono abilitati alla trasmissione telematica della comunicazione all'Agenzia delle Entrate gli intermediari di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/1998 (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.), mediante il servizio telematico Entratel. Tali soggetti sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni che hanno predisposto per conto del contribuente o per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica. Nell'ambito dei gruppi di imprese, la trasmissione telematica delle comunicazioni dati IVA relative ai soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più di tali soggetti a condizione che siano abilitati all'utilizzo del servizio telematico Entratel.

La società del gruppo incaricata della presentazione delle comunicazioni dati IVA deve ottenere la consegna delle stesse, debitamente sottoscritte, e osservare tutti gli adempimenti relativi alla documentazione che deve essere rilasciata al dichiarante.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante

L'intermediario abilitato è tenuto a:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente al ricevimento della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta;
- rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia

delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento;

- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporto informatico, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione dati, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Conservazione su supporto informatico della copia delle comunicazioni trasmesse

L'intermediario, se opta per la conservazione su supporto informatico della copia delle trasmesse, è tenuto ad osservare le modalità previste dall'art. 3 del DM 23.1.2004, nonché contemplate nella delibera CNIPA 19.2.2004 n. 11. In particolare:

- le copie delle comunicazioni devono essere memorizzate su supporto informatico, per il quale sia garantita la leggibilità nel tempo, a condizione che sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta;
- devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data, ovvero associazioni logiche di questi ultimi;
- deve essere apposta la sottoscrizione elettronica e la marca temporale.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione dati IVA, inviata mediante il servizio telematico, viene trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio.

L'attestazione è consultabile nella sezione "Ricevute" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nel quale, per ogni invio effettuato, è disponibile la relativa ricevuta.

La comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente, sia dall'intermediario) a qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione telematica della comunicazione, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da 516,00 a 5.164,00 euro.

6. MODELLO DI COMUNICAZIONE

La comunicazione annuale dati IVA relativa al 2013 deve essere redatta utilizzando:

- l'apposito modello approvato con il citato provv. Agenzia delle Entrate 17.1.2011;
- le nuove istruzioni approvate con il citato provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2014.

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili, in formato elettronico, sui siti Internet:

- dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).

Nei suddetti siti Internet è, inoltre, disponibile uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione del modello.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet, a condizione che:

- abbia le previste caratteristiche tecniche;

- rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione.

Il modello di comunicazione annuale dati IVA relativa al 2013 è composto di due facciate, di cui la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi del DLgs. 30.6.2003 n. 196), mentre la seconda contiene, tra l'altro, le sezioni relative:

- ai dati generali del contribuente;
- ai dati relativi alle operazioni effettuate;
- alla determinazione dell'IVA dovuta o a credito.

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte:

- del contribuente;
- ovvero da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale;
- ovvero da uno degli altri soggetti dichiaranti, indicati nella tabella "Codici carica".

Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni IVA periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio.

Non devono, invece, essere riportate, in quanto da indicarsi esclusivamente nella dichiarazione IVA annuale:

- le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito IVA relativo all'anno d'imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso.

Sezione I – Dati Generali

Contribuente:



DENOMINAZIONE, RAGIONE SOCIALE ovvero COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

Sez. I DATI GENERALI

Anno di imposta	
- CONTRIBUENTE -	
Partita IVA	Codice attività
Contabilità separata	Comunicazione di ente o società aderente ad un gruppo IVA
	Eventi eccezionali

Partita Iva del soggetto d'imposta

Adesione al regime di contabilità separata. La casella deve essere barrata dai contribuenti che, nel periodo di riferimento, hanno esercitato più attività tenendo per ciascuna di esse la contabilità separata ex art. 36 del DPR 633/72.

Comunicazione relativa ad un ente o ad una società aderente a un gruppo IVA. La casella deve essere barrata dai contribuenti (enti o società) che, nel periodo di riferimento, hanno adottato la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 co. 3 del DPR 633/72.

Eventi eccezionali. La casella deve essere barrata qualora il termine di presentazione della comunicazione cada durante il periodo di sospensione degli adempimenti previsto a causa del verificarsi di un evento eccezionale.

Codice dell'attività svolta in via prevalente, in base alla Tabella ATECO 2007

Dichiarante

- DICHIARANTE (COMPILARE SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) -	
Codice fiscale	Codice carica
Codice fiscale società dichiarante	

Codice fiscale del dichiarante, nel caso in cui il dichiarante sia una persona fisica.

Codice fiscale del dichiarante, nel caso in cui il dichiarante sia una società (es. società rappresentante fiscale di soggetto non residente).

Codice carica del dichiarante persona fisica (es. rappresentante legale; rappresentante di minore, inabilitato o interdetto; rappresentante fiscale di soggetto non residente; erede; liquidatore; commissario giudiziale).

Sezione II – Dati relativi alle operazioni effettuate

CD1 – Operazioni Attive

Sez. II
DATI RELATIVI
ALLE OPERAZIONI
EFFETTUATE

- OPERAZIONI ATTIVE -	
CD1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 1 ,00
	di cui: operazioni non imponibili 2 ,00
	operazioni esenti 3 ,00
	cessioni intracomunitarie di beni 4 ,00
	di cui cessioni beni strumentali 5 ,00

RIGO CD1 – Campo 1

Ammontare, al netto dell'IVA, delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti ai fini IVA (operazioni imponibili, non imponibili ed esenti), annote nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente abbia optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 633/72.

A decorrere dalla comunicazione dati IVA relativa al 2013, nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni "fuori campo" per carenza del presupposto territoriale, di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/72, per le quali dall'1.1.2013 è obbligatoria l'emissione della fattura (art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72).

RIGO CD1 – Campo 2

Ammontare delle operazioni non imponibili, quali:

- esportazioni ed altre operazioni non imponibili, che possono concorrere alla formazione del plafond IVA (sono incluse le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, ai sensi dell'art. 71 del DPR 633/72);
- operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che abbiano presentato la dichiarazione d'intento (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72);
- altre operazioni qualificate come non imponibili, che non concorrono alla formazione del plafond (ad es. la parte non imponibile dei corrispettivi relativi ad operazioni rientranti nel regime del margine di cui al DL 23.2.95 n. 41 conv. L. 22.3.95 n. 85).

Sez. II
DATI RELATIVI
ALLE OPERAZIONI
EFFETTUATE

- OPERAZIONI ATTIVE -	
CD1	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA) 1 ,00
	di cui: operazioni non imponibili 2 ,00
	operazioni esenti 3 ,00
	cessioni intracomunitarie di beni 4 ,00
	di cui cessioni beni strumentali 5 ,00

RIGO CD1 – Campo 5

Ammontare delle cessioni di beni strumentali.

RIGO CD1 – Campo 4

Ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni, annote nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi. In tale campo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari, ancorché annotati nei predetti registri.

RIGO CD1 – Campo 3

Ammontare delle operazioni esenti.

CD2 – Operazioni Passive

- OPERAZIONI PASSIVE -				
CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	1		,00
	di cui: acquisti non imponibili	2		,00
	acquisti esenti	3		,00
	acquisti intracomunitari di beni	4		,00
	di cui acquisti beni strumentali	5		,00

RIGO CD2 – Campo 1

Ammontare, al netto dell'IVA, degli acquisti e delle importazioni, rilevanti ai fini IVA, compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell'anno di riferimento sul registro degli acquisti ovvero su altri registri (previsti con riferimento a particolari regimi).

RIGO CD2 – Campo 2

Ammontare degli acquisti non imponibili, quali:

- acquisti "interni" e importazioni effettuati senza pagamento dell'imposta mediante utilizzo del plafond IVA;
- acquisti "interni" oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond IVA (in tale campo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili).

- OPERAZIONI PASSIVE -				
CD2	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	1		,00
	di cui: acquisti non imponibili	2		,00
	acquisti esenti	3		,00
	acquisti intracomunitari di beni	4		,00
	di cui acquisti beni strumentali	5		,00

RIGO CD2 – Campo 5

Acquisti di beni strumentali.

Si tratta dei beni ammortizzabili, materiali o immateriali, di cui agli artt. 102 e 103 del TUIR, compresi i beni di costo non superiore a 516,46 euro e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing (ad es. macchinari, attrezzature, impianti) e dei beni strumentali non ammortizzabili, acquisiti con contratti di leasing, usufrutto, locazione o ad altro titolo oneroso e il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (ad es. terreni).

RIGO CD2 – Campo 3

Ammontare:

- degli acquisti "interni" esenti;
- delle importazioni non soggette ad IVA (art. 68, esclusa lett. a), del DPR 633/72);
- delle importazioni di oro da investimento (in tale campo non devono essere compresi gli acquisti intracomunitari esenti).

RIGO CD2 – Campo 4

Acquisti intracomunitari di beni, compresi gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42 co. 1 del DL 331/93 (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del plafond IVA) e gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 40 co. 2 del DL 331/93 (triangolazione comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente).

CD3 – Importazioni senza pagamento dell'Iva in Dogana

- IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL'IVA IN DOGANA -							
CD3	Oro industriale e argento puro	Imponibile	1	,00	Imposta	2	,00
	Rottami e altri materiali di recupero	Imponibile	3	,00	Imposta	4	,00

RIGO CD3 – Campo 1 e 3

Importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e di argento puro, nonché di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72, per le quali l'IVA non è versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e 25 del DPR 633/72.

RIGO CD3 – Campo 2 e 4

Imposta relativa alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e di argento puro, nonché di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72.

Sezione III – Determinazione dell'Iva dovuta o a credito

Sez. III DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO				
CD4	IVA esigibile	,00		
CD5	IVA detratta	,00		
CD6	IVA dovuta	,00 o a credito	2	,00

RIGO CD4

Iva esigibile.
Imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento (per le quali si è verificata l'esigibilità) e alle operazioni effettuate in precedenza (per le quali l'imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza), annote nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi, o comunque soggette a registrazione.

RIGO CD5

Iva detratta, relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.

RIGO CD6

Iva a debito o Iva a credito, risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei due righi precedenti.

7. SANZIONI

Le istruzioni, in linea con l'art. 8-*bis* co. 6 del DPR 322/98, precisano che l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della comunicazione dati IVA dà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 18.12.97 n. 471 (da 258,00 a 2.065,00 euro).

Gli errori commessi nella redazione della comunicazione dati devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale, *"non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata"*.

Non è ammesso l'istituto del ravvedimento operoso. L'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, infatti, non è applicabile alla comunicazione in esame, in quanto non ha natura di "dichiarazione".

.....

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Giuseppe Bianchi